

**COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PARMA**  
**Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra**  
**- sessione 2021 -**

**Leggere attentamente:**

- l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – 27/07/2021;
- la circolare del Consiglio Nazionale Geometri Prot. 7938 del 27/07/2021.

**AVVERTENZE**

La domanda di ammissione agli esami, indirizzata al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma, deve **pervenire** al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma – Via Rondani n. 7, 43121 Parma, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) collegio.parma@geopec.it** (fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC);
- b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento** (fa fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante cui compete la spedizione);

**unitamente ai documenti di rito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale (26/08/2021).**

La Domanda deve essere redatta con **marca da bollo € 16,00** e corredata degli allegati.

*Si riportano gli alcuni articoli dell'Ordinanza:*

**Art. 5 Domanda di ammissione – Modello Allegato A**

1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando il Modello Allegato A alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.  
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
2. **Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame (22/11/2021).**
3. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, «l'esistenza delle condizioni personali richieste».
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge.

**Art. 6 Domanda di ammissione - Documentazione**

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:
  - o curriculum in carta semplice, datato e sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
  - o eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
  - o ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
  - o fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
  - o elenco in carta semplice, datato e sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

**Art. 3 Prova d'esame – sede virtuale**

Anche per la sessione 2021 gli esami “consistono[...].in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale”.

**Inizio della prova orale: 23 novembre 2021**

**Nota 1:** La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello di appartenenza, comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale).

**Nota 2:** Indicare uno dei titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, dell'Ordinanza Ministeriale, con la seguente precisazione:

- **Per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado** indicare: Denominazione o indirizzo ed articolazione, - Istituto dove è stato conseguito il titolo, - Anno scolastico di conseguimento e voto riportato.

- **Per i soli titoli di laurea di cui all'art. 2, comma 2, lettere A, B e C dell'Ordinanza ministeriale:** - Denominazione, - Ateneo dove è stato conseguito il titolo, - Anno accademico di conseguimento e voto riportato.

**Nota 3:** di aver svolto il tirocinio

**Indicare una delle modalità di cui all'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale:**

**A** - Tirocinio professionale (completato dopo il 15.08.2012) o Attività tecnica subordinata (ottenuto riconoscimento da parte del Collegio provinciale dopo il 15.08.2012);

- di aver svolto il tirocinio

presso lo studio del \_\_\_\_\_

di essere in possesso del requisito di ammissione di cui all'art. 2 comma 1 lettera A dell'Ordinanza ministeriale

**oppure**

di svolgerlo presso lo studio del \_\_\_\_\_ e di completarlo entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame, di cui all'art. 2 comma 1 lettera A dell'Ordinanza Ministeriale.

**B** - Tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'articolo 6, comma I del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. A far data dal 15 agosto 2012, le convenzioni devono essere conformi secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

**C** - Tirocinio professionale (completato entro il 15.08.2012);

**D** - Attività tecnica subordinata (ottenuto riconoscimento da parte del Collegio provinciale prima del 15.08.2012);

**E** - Certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore – I.F.T.S., di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall'Albo.

Dichiarare con fedele e completa trascrizione il contenuto del certificato conseguito (titolo, ente organizzatore, anno conseguimento).

**F** - Titolo rilasciato dagli istituti tecnici superiori – I.T.S. – di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall'Albo.

Dichiarare con fedele e completa trascrizione il contenuto del certificato conseguito (titolo, ente organizzatore, anno conseguimento).

**oppure**

**indicare una delle modalità di cui all'art. 2 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale:**

**A** - Diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C dell'Ordinanza;

**B** - Laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella D dell'ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi;

**C** - Lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E dell'Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.